I nuovi controlli antimafia introdotti dal d.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni Art. 85 del d.lgs. 159/2011	
Associazioni	 Legali rappresentanti membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	 Legale rappresentante Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato consiglieri) direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci
	pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001;
Società semplice e in nome collettivo	 familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 tutti i soci direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	 soci accomandatari direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	 coloro che le rappresentano stabilmente in Italia direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	 Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata Direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

Società di capitali anche consortili, per 1. legale rappresentante le società cooperative di consorzi 2. componenti organo di amministrazione (presidente del cooperativi, per i consorzi con attività CdA/amministratore delegato, consiglieri) esterna 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi 1. legale rappresentante attività esterna e per i gruppi europei 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione di interesse economico (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. membri del collegio sindacale (se previsti) 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 Raggruppamenti temporanei di tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se imprese aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 Per le società di capitali anche Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per consortili, per le società cooperative di le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o attività esterna e per le società di inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche capitali con un numero di soci pari o ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, inferiore a quattro (vedi lettera c del una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per comma 2 art. 85) concessionarie nel cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi settore dei giochi pubblici secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Il presente schema è redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, che qui si intendono integralmente richiamate